



## Presidenza del Consiglio dei Ministri

### CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Parere, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, sullo schema di decreto del Ministro della salute recante "Schema tipo di convenzione tra le Regioni e il Ministro della difesa" ai sensi dell'articolo 205, comma 4, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66.

Rep. Atti n. <sup>241</sup>/<sub>CS</sub> 20 dicembre 2018

### LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella odierna seduta del 20 dicembre 2018;

VISTA la legge 21 ottobre 2005, n.219, "Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati" e s.m.i, ed in particolare:

- l'articolo 1, che stabilisce quale obiettivo nazionale il raggiungimento dell'autosufficienza regionale e nazionale di sangue, emocomponenti e farmaci emoderivati;
- l'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 7, che individua, tra i livelli essenziali di assistenza, la collaborazione con le strutture trasfusionali militari per le scorte del sangue e dei suoi prodotti, per le urgenze sanitarie nonché gli interventi in caso di calamità;
- l'articolo 6, comma 1, lettera c), che prevede che le Regioni, individuino, in base alla propria programmazione, le strutture e gli strumenti necessari per garantire un coordinamento intraregionale ed interregionale delle attività trasfusionali, dei flussi di scambio e di compensazione nonché il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi in relazione alle finalità di cui all'articolo 1 ed ai principi generali di cui all'articolo 11 della legge medesima;
- l'articolo 11, che considerando l'autosufficienza del sangue e derivati un interesse nazionale e sovraziendale non frazionabile per il cui raggiungimento è richiesto il concorso delle Regioni e delle aziende sanitarie, prevede, al comma 2, lettera d), che a livello regionale vengano curati i rapporti con la sanità militare per lo scambio di emocomponenti e delle frazioni plasmatiche, nell'ambito delle convenzioni di cui all'articolo 24, comma 4, della legge medesima, successivamente disciplinate, dopo l'abrogazione del predetto articolo, dall'articolo 205, comma 4, del decreto legislativo n.66/2010;

VISTO l'articolo 3 del decreto legislativo n.261 del 2007, come sostituito dall'articolo 2126 del decreto legislativo n.66 del 2010, che prevede che "Il Ministero della salute, il Centro nazionale sangue, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze, e il Ministero della difesa per il servizio trasfusionale di cui all'articolo 205 del codice dell'ordinamento militare, sono le autorità competenti del rispetto dei requisiti di cui al presente decreto";

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "Codice dell'ordinamento militare" che, abrogando l'articolo 24 della legge 21 ottobre 2005, n.219, ha disciplinato il Servizio trasfusionale delle forze armate, in particolare l'articolo 205 che:

- al comma 1, prevede che le Forze armate organizzano autonomamente il servizio trasfusionale in modo da essere in grado di svolgere tutte le competenze della legge 21 ottobre 2005, n.219;





## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

### CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

- al comma 2, prevede che nel quadro delle iniziative di educazione sanitaria impartite ai militari, l'autorità militare favorisce la cultura della donazione volontaria di sangue, di sangue cordonale e dei loro componenti da parte dei militari presso le strutture trasfusionali militari e civili;
- al comma 3, prevede che il servizio trasfusionale militare coopera con le strutture del Servizio sanitario nazionale, del Ministero dell'interno e del Dipartimento della protezione civile, al fine assicurare, in relazione alle previsioni delle necessità trasfusionali per le situazioni di emergenza, il mantenimento di adeguate scorte di prodotti del sangue;
- al comma 4, prevede che per la realizzazione delle finalità di cui ai commi 1, 2 e 3 sono stipulate apposite convenzioni tra le regioni e il Ministero della difesa, secondo lo schema tipo di convenzione definito con decreto del ministro della salute;
- al comma 5, prevede che il Ministero della difesa è l'autorità responsabile, relativamente al servizio trasfusionale, del rispetto dei requisiti previsti dal decreto legislativo 20 dicembre 2007, n.261, in materia di raccolta e controllo del sangue umano e dei suoi componenti;
- al comma 6, stabilisce che le norme relative all'organizzazione e funzionamento del servizio trasfusionale delle Forze armate sono individuate con decreto del Ministro della difesa, non avente natura regolamentare;

VISTO l'accordo di questa Conferenza del 16 dicembre 2010 (Rep. Atti n.242/CSR) sui requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta e sul modello per le visite di verifica;

VISTO l'accordo di questa Conferenza del 13 ottobre 2011 (Rep. Atti n.206/CSR) sul documento recante: "Caratteristiche e funzioni delle Strutture regionali di coordinamento (SRC) per le attività trasfusionali";

VISTO l'accordo di questa Conferenza del 25 luglio 2012 (Rep. Atti n.149/CSR) sul documento recante: "Linee guida per l'accreditamento dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti";

VISTO l'accordo di questa Conferenza del 14 aprile 2016 (Rep. Atti n.61/CSR) concernente "Revisione e aggiornamento dell'accordo Stato-Regioni del 20 marzo 2008 (Rep. Atti n.115/CSR), relativo alla stipula di convenzioni tra le Regioni, le Province autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue";

VISTA l'intesa sancita in questa Conferenza il 7 luglio 2016 (Rep. Atti n.121/CSR) sul "Piano strategico nazionale per il supporto trasfusionale nelle maxi-emergenze";

VISTA la nota del 26 novembre 2018 con la quale il Ministero della salute ha trasmesso lo schema di decreto in epigrafe;

VISTA la nota del 28 novembre 2018 dell'Ufficio di Segreteria di questa Conferenza con la quale è stato partecipato lo schema di decreto alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano, con richiesta di assenso tecnico e convocazione di una riunione tecnica per il giorno 18 dicembre 2018 annullata a seguito del pervenuto assenso tecnico favorevole da parte del Coordinamento tecnico della salute delle Regioni con nota del 12 dicembre 2018;





*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E DI BOLZANO

CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano hanno reso avviso favorevole allo schema di decreto in oggetto;

ACQUISITO l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sullo schema di decreto del Ministro della salute recante "Schema tipo di convenzione tra le Regioni e il Ministro della difesa" ai sensi dell'articolo 205, comma 4, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66.

IL SEGRETARIO  
Cons. Eugenio Gallozzi



IL PRESIDENTE  
Sen. Erika Stefani

MP

A